



**PROGETTO “ABITARE INSIEME” PRESSO L’EDIFICIO SITO VIA OBERDAN 10  
DELLA CITTÀ DI COLLEGNO**

**SCHEMA DI CONVENZIONE**

**TRA**

Il **Comune di Collegno** (P.IVA 00524380011) rappresentato, nel presente atto, dalla Dott.ssa Elena Acciari nata a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, nella sua qualità di Dirigente del Settore Politiche di Coesione Sociale, Educative, di Animazione del Territorio e Sport, con sede in Piazza del Municipio 1, Collegno

**e**

\_\_\_\_\_, (eventuale: in qualità di capofila dell’ATS con \_\_\_\_\_),  
con sede legale a \_\_\_\_\_ (prov. \_\_) in \_\_\_\_\_, C.F.  
\_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, iscritto al Registro Unico Nazionale del  
Terzo Settore al numero \_\_\_\_\_, rappresentato da \_\_\_\_\_, nato/a a  
\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_, C.F.  
\_\_\_\_\_, di seguito anche semplicemente “Ente Attuatore Partner”;

Premesso che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 201 del 20/05/2026 sono state definite le linee di indirizzo per la realizzazione della procedura di co-progettazione, da attivarsi ai sensi del D.lgs 117/2017, con il coinvolgimento di Enti del Terzo Settore, singoli o associati, interessati alla realizzazione di un “condominio solidale” di 24 alloggi per nuclei che non hanno adeguata capacità economica per il reperimento di soluzioni abitative sul mercato libero, promuovendo pratiche di comunità attiva e mutuo aiuto presso gli alloggi di Via Oberdan 10;
- con Avviso pubblicato sul proprio sito, in data \_\_\_\_\_, il Comune di Collegno, in esecuzione della determina dirigenziale n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_ ha indetto la procedura ad evidenza pubblica ai sensi dell’art. 55 del D.lgs. 117/2017 per la selezione di Enti del Terzo Settore cui affidare le attività ivi indicate;

- con Determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, è stata approvata la graduatoria per l'individuazione del soggetto con cui attivare la co-progettazione ed è stato ammesso il seguente soggetto: \_\_\_\_\_;
- con Determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, sono stati approvati il verbale di chiusura dei tavoli di co-progettazione e il progetto definitivo, in modo condiviso e nel rispetto dell'evidenza pubblica con cui sono stati approvati.

Visti:

- l'art. 118, comma 4, della Costituzione;
- la Legge n. 328/2000 e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 3/2008;
- il D. lgs. n. 117/2017;
- le linee guida ANAC approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 382/2022;
- le Linee guida ministeriali sul rapporto fra PA ed enti di Terzo settore, approvate con DM n. 72/2021;
- la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 36/2023;
- la sentenza n. 131/2020 della Corte Costituzionale.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue.

#### **Art. 1 – Accettazione dei termini in premessa**

1. Le premesse, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
2. L'Ente Attuatore Partner dichiara di avere piena e completa conoscenza dei predetti atti e documenti, di averli esaminati, letti ed approvati e di confermare le affermazioni contenute in premessa.

#### **Art. 2 – Oggetto della convenzione**

1. La presente convenzione ha per oggetto la realizzazione del progetto definitivo "Abitare Insieme" (Allegato 1) e disciplina l'assegnazione degli spazi a titolo gratuito a favore di \_\_\_\_\_ relativamente al bene immobile di seguito identificato, di cui alla

planimetria allegata (Allegato 2): Edificio sito in Via Oberdan n.10 della Città di Collegno, riqualificato con i fondi del “Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare” (PINQuA) – PNRR, censito al Nuovo Catasto Edilizio Urbano al Fg. 8, particella 1795, subalterno 7 - categoria B22.

2. Con la presente convenzione, il Comune concede all’Ente Attuatore Partner il diritto di realizzare il progetto presso i locali di cui al punto 1, locali di cui il Comune è proprietario.
3. L’Ente Attuatore Partner dichiara di avere visionato i locali e di averli trovati adatti all’uso prefissato sebbene sia consapevole dell’eventualità di dover effettuare degli interventi di allestimento per rendere i locali idonei all’attività oggetto del progetto sopra indicato. L’Ente Attuatore Partner solleva, pertanto, l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità, sia per le condizioni generali sia per le condizioni di manutenzione dei locali, rinunciando a qualsiasi eventuale pretesa di risarcimento per danni alle persone e alle cose derivanti dallo stato di conservazione dell’immobile.
4. L’Ente Attuatore Partner si impegna a custodire e conservare i locali di cui al punto 1 con la maggior diligenza, prevista dall’art. 1804 c.c., al fine di non pregiudicarne l’uso.
5. La presente convenzione non attribuisce all’Ente Attuatore Partner alcun ulteriore diritto non espressamente previsto dall’ordinamento.

### **Art. 3 – Durata**

1. La presente convenzione si intende efficace a partire dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2030.
2. Dopo tale periodo, l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di valutare l’eventuale concessione di una proroga della convenzione per altri 4 (quattro) anni. Tale possibilità potrà essere esercitata qualora sussistano comprovate ragioni di interesse pubblico, legate in particolare alla necessità di garantire la continuità delle attività progettuali avviate, al conseguimento degli obiettivi prefissati o al completamento delle azioni in corso, nonché alla positiva valutazione dei risultati raggiunti e della qualità della collaborazione instaurata con l’Amministrazione Comunale.
3. L’avvio della gestione è previsto indicativamente entro il termine di \_\_\_ giorni/mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione, compatibilmente con i tempi necessari al completamento degli interventi di allestimento degli spazi.

4. All'Ente Attuatore Partner potrà essere concesso di sospendere temporaneamente le attività di cui alla presente convenzione per limitati periodi preventivamente convenuti formalmente con il Comune, esclusivamente nei seguenti casi:
  - nel caso in cui ciò si rendesse necessario per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione non prevedibile;
  - per condizioni climatiche particolarmente avverse o per cause di forza maggiore che rendano gli spazi assegnati inagibili o impongano la sospensione delle attività.

#### **Art. 4 – Utilizzo dello Spazio Polifunzionale**

1. Presso l'immobile di Via Oberdan 10, oltre agli alloggi, è presente al piano terra uno spazio polifunzionale il cui utilizzo, come concertato durante la co-progettazione, è disciplinato secondo i successivi paragrafi.
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_

#### **Art. 5 – Attività e impegni a carico del Comune di Collegno**

1. Per la realizzazione delle finalità e delle attività del progetto di cui sopra, l'Amministrazione Comunale mette a disposizione gli spazi dell'immobile sito in Via Oberdan n. 10. La messa a disposizione dell'immobile costituisce una delle modalità di compartecipazione dell'Amministrazione alla realizzazione dell'attività. Il valore d'uso è stato quantificato in circa € 80.000,00 annui. Tale importo è stato stimato in considerazione del valore medio dei canoni di locazione che i soggetti beneficiari stipuleranno direttamente con l'ente partner. Si evidenzia che le persone singole o i nuclei selezionati dall'Ente partner, secondo le linee guida stabilite dal Comune di Collegno, ospitati negli alloggi destinati al progetto oggetto della presente saranno tenuti a corrispondere le somme relative al canone di locazione al momento dei progressivi inserimenti direttamente all'Ente partner.
2. Per la realizzazione del progetto l'Amministrazione ha la facoltà di mettere a disposizione le seguenti ulteriori risorse:

- eventuali risorse economiche che potranno essere reperite a seguito di finanziamenti pubblici e/o privati del presente progetto o rispondenti alle finalità di cui al presente avviso;
  - eventuali risorse economiche a valere sul bilancio comunale a seguito di stanziamento dedicato al presente progetto da parte degli organi di indirizzo politico;
3. L'Amministrazione Comunale, inoltre, mette a disposizione:
- patrocinio gratuito della Città di Collegno ed uso del logo istituzionale dell'Ente per tutte le azioni che si realizzeranno nell'ambito del progetto nonché uso del logo istituzionale dell'Ente;
  - possibilità di collaborare come partner qualora i soggetti interessati intendano candidarsi a opportunità di finanziamento esterne, al fine di reperire risorse coerenti con le finalità del presente avviso.
4. Il Comune di Collegno si impegna, altresì:
- a convocare e coordinare il tavolo di coordinamento secondo le modalità di cui al successivo art. 7;
  - ad assicurare le attività di monitoraggio e verifica dell'andamento progettuale.

#### **Art. 6 – Attività e impegni a carico dell'Ente Attuatore Partner**

1. L'Ente Attuatore Partner si impegna a realizzare il progetto definitivo (Allegato 1).
2. L'Ente Attuatore Partner mette a disposizione risorse economiche, strumentali e logistiche sufficienti ed adeguate alla realizzazione delle attività e dei servizi inseriti nella proposta progettuale nonché per la manutenzione e l'arredamento del complesso immobiliare.
3. Sono posti a carico dell'Ente Attuatore Partner i seguenti oneri e obblighi:
  - il completamento, l'allestimento e l'acquisto di arredi e attrezzature degli spazi comuni e dei box doccia degli appartamenti;
  - l'organizzazione operativa degli orari di apertura e chiusura degli spazi, in coerenza con il progetto approvato;
  - la gestione operativa delle modalità di utilizzo degli spazi comuni;
  - l'acquisizione di tutte le autorizzazioni, licenze, pareri e quanto prescritto dalle norme vigenti per lo svolgimento delle attività per le quali l'immobile viene concesso;
  - la tassa sui rifiuti e lo smaltimento degli stessi secondo le norme della raccolta differenziata in vigore;

- le spese relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria del complesso immobiliare e quelle relative all'uso degli impianti per il riscaldamento, l'energia elettrica, l'acqua potabile, il gas metano per le parti comuni;
  - le utenze telefoniche e le reti per la connessione a internet;
4. L'Ente Attuatore Partner dovrà altresì:
- mantenere in perfetto stato i locali concessi, fatti salvi eventi non imputabili al Concessionario;
  - tenere sollevato il Comune di Collegno da responsabilità per furti di materiale di proprietà dell'Ente Attuatore Partner custoditi negli immobili e così pure per i danni a qualsiasi titolo a persone e cose per tutta la durata della convenzione a causa dell'utilizzo del bene stesso;
  - sostenere gli oneri assicurativi inerenti agli arredi, alle attrezzature e ad eventuali danni per fatti imputabili allo stesso Concessionario;
  - provvedere alla redazione/aggiornamento del piano di emergenza e agli adempimenti e le forniture conseguenti, comprese le verifiche e la manutenzione ordinaria di estintori e mezzi antincendio presenti all'interno dei locali concessi in uso, nonché la verifica dell'aggiornamento dell'apposito Registro delle manutenzioni, con l'obbligo di conservarne copia presso i locali concessi e di esibirlo su richiesta degli organi e degli uffici competenti. Nell'eventualità in cui la specifica attività posta in essere dall'Ente Attuatore Partner dovesse comportare un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza, gli oneri amministrativi e/o economici correlati dall'adeguamento del rischio come prescritto dalla normativa vigente in materia restano a completo carico di quest'ultimo;
  - riconsegnare i locali alla cessazione, recesso o decadenza della convenzione nello stato in cui saranno modificati a seguito di eventuali interventi migliorativi autorizzati e concordati, incluso l'arredamento funzionale allo svolgimento delle attività previste all'interno della progettualità "Abitare Insieme", a condizione che le opere siano in buono stato di conservazione, prive di difetti o danni o difformità da quanto autorizzato.
5. Inoltre, l'Ente Attuatore Partner si impegna altresì a presentare al Tavolo di coordinamento di cui al successivo art. 7 una relazione illustrativa accompagnata da idonea documentazione provante la realizzazione delle attività svolte e un rendiconto economico a consuntivo dell'attività svolta riportante tutte le entrate e le spese sostenute e relativa documentazione attestante le spese sostenute.

6. L'Ente Attuatore Partner deve garantire la coerenza delle attività con le finalità di interesse generale dell'intervento e assicurare una programmazione educativa e sociale continuativa, strutturata e coerente con gli obiettivi del progetto.
7. L'Ente Attuatore Partner deve favorire la collaborazione con enti, associazioni e soggetti del territorio. A tale fine è tenuto ad accogliere nella struttura, su richiesta del Comune di Collegno, attività attinenti al progetto "Abitare Insieme" e gestiti da parte di Enti del territorio, senza oneri per il Comune di Collegno.
8. L'Ente Attuatore Partner è ~~invitato~~ autorizzato a collaborare con il Comune per sviluppare ulteriori progettualità intraprendendo azioni di raccolta fondi o azioni tese a incrementare le risorse a disposizione del budget di progetto, anche partecipando a bandi di finanziamento pubblico e privato.
9. L'Ente Attuatore Partner stipulerà appositi contratti di locazione a canone agevolato, secondo quanto meglio specificato nel progetto definitivo (allegato A), con i nuclei selezionati per il progetto.
10. L'Ente Attuatore partner si impegna ad effettuare, con cadenza almeno trimestrale, puntuali controlli e ispezioni presso gli alloggi oggetto del progetto, al fine di assicurare la buona conduzione degli stessi da parte dei partecipanti/locatari.

#### **Art. 7 – Gestione amministrativa in capo all'Ente Attuatore Partner**

1. L'Ente Attuatore Partner dovrà provvedere ad accogliere ed istruire le domande dei cittadini (secondo criteri generali di reddito, composizione del nucleo ecc che saranno definiti con apposito atto dall'Amministrazione Comunale) per l'inserimento presso la struttura in oggetto, verificandone l'ammissibilità e procedendo successivamente alla selezione dei nuclei familiari aventi diritto che presentino maggiore coerenza con le caratteristiche e gli obiettivi del progetto sociale, dando priorità ai nuclei residenti a Collegno, secondo le caratteristiche e i target che verranno stabiliti dall'Amministrazione.
2. I nuclei selezionati dovranno possedere un reddito cumulativo mensile tale che l'importo dato dalla somma del canone di locazione mensile e delle spese condominiali non potrà incidere più del 35% del reddito mensile del nucleo, al netto di eventuali rate derivanti da finanziamenti stipulati da componenti del nucleo. In sede di coprogettazione potranno definirsi modalità di riduzione dei canoni da applicarsi a fronte di attività di restituzione solidale.

3. L'istruttoria così condotta per l'ammissibilità dei nuclei dovrà essere inviata al Comune di Collegno che procederà a puntuale verifica della stessa prima della selezione dei nuclei da inserire nella struttura.
4. L'Ente Attuatore Partner dovrà stipulare con i nuclei come sopra individuati contratti di locazione a canone calmierato che consentano le più adeguate rotazioni nell'utilizzo degli alloggi per l'intera durata della convenzione.
5. Le persone singole o i nuclei selezionati saranno quindi tenuti a sottoscrivere contratto e corrispondere il canone di locazione al momento dei progressivi inserimenti nel condominio direttamente all'Ente Attuatore Partner, il quale incasserà le relative somme, occupandosi pertanto di tutta la gestione delle attività amministrative derivanti dalla stipula dei contratti di locazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: registrazione dei contratti, eventuali volturazioni etc).
6. Le entrate derivanti dai canoni degli alloggi concorreranno al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario del progetto.

#### **Art. 8 – Aspetti organizzativi e contrattuali**

1. L'Ente Attuatore Partner assume la responsabilità della gestione delle attività e dei rapporti con operatori, fornitori e collaboratori.
2. L'Ente Attuatore Partner deve garantire che il personale impiegato possieda le competenze necessarie allo svolgimento delle attività previste dal progetto definitivo, con esperienza nel campo dei servizi di gestione immobiliare, accompagnamento socio-educativo e del tutoring sull'autonomia abitativa e sociale. Deve, inoltre, garantire la presenza di un operatore qualificato con funzioni di coordinamento interno e che possa rappresentare un contatto immediato per l'Amministrazione comunale.
3. L'Ente Attuatore Partner deve garantire il rispetto, per tutta la durata della concessione, delle norme di legge, dei contratti collettivi di lavoro e degli eventuali integrativi aziendali, delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché di tutti gli adempimenti previsti dalla legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci e dei volontari.
4. L'Ente Attuatore Partner garantisce in qualsiasi momento all'Amministrazione comunale completa libertà di accesso e di ispezione agli spazi e ampia e tempestiva informazione in caso di interventi di manutenzione ordinaria sulla struttura.

5. L'Ente Attuatore Partner garantisce tempestiva informazione in caso di interventi di manutenzione straordinaria sulla struttura, al fine di ottenere apposita autorizzazione da parte del Comune allo svolgimento dei lavori stessi.
6. L'Ente Attuatore Partner deve dare tempestiva segnalazione al Comune o agli organi di Polizia di situazioni che possano arrecare danno o costituire pericolo per il patrimonio comunale o per le persone che frequentano i locali.

#### **Art. 9 – Tavolo di coordinamento**

1. Per la realizzazione delle attività si costituisce un “Tavolo di coordinamento” composto dai responsabili comunali del settore di riferimento o loro delegati e dai legali rappresentanti o loro delegati degli Enti Attuatori Partner, nonché del coordinatore del progetto.
2. Il Tavolo di coordinamento si riunisce trimestralmente.
3. Il Tavolo di coordinamento svolge le seguenti attività:
  - coordina, sostiene e facilita le varie attività e progetti favorendo il loro rapporto con il contesto territoriale anche in termini di reti di relazioni e opportunità;
  - valuta l'impatto del progetto sui singoli nuclei coinvolti in particolare riguardo il perdurare di situazioni di fragilità abitative e le possibili soluzioni al fine di garantire l'autonomia abitativa del nucleo anche successivamente alla conclusione del percorso presso gli alloggi oggetto del progetto;
  - monitora e contribuisce al buon andamento delle azioni progettuali generali e dei progetti individuali;
  - monitora e vigila sulla gestione condivisa degli spazi.
4. Il soggetto partner presenterà al Tavolo di coordinamento con cadenza trimestrale una relazione illustrativa accompagnata da idonea documentazione provante la realizzazione delle attività svolte.

#### **Art. 10 – Sicurezza e assicurazioni**

1. L'Ente Attuatore Partner è responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che, in relazione all'espletamento dell'attività o a cause ad essa connesse, possano derivare al Comune o a terzi, persone e cose, con la conseguenza che il Comune di Collegno è sollevato da qualunque pretesa, azione, domanda o altro che gli possa derivare, direttamente od indirettamente, dalle attività della presente convenzione.

2. L'Ente Attuatore Partner sarà tenuto a produrre una polizza assicurativa a copertura di qualsiasi rischio da responsabilità civile derivante dall'espletamento delle attività che dovrà avere durata non inferiore a quella della convenzione.
3. L'Ente Attuatore Partner dovrà stipulare anche un'idonea polizza per il rischio locativo, di incendio, eventi atmosferici, atti vandalici, dolosi etc e dovrà avere durata non inferiore a quella della convenzione.
4. L'Ente Attuatore Partner deve adempiere a tutti gli obblighi in materia di sicurezza, prevenzione e protezione (D.Lgs. 81/2008).
5. L'Ente Attuatore Partner dovrà inoltre stipulare per i propri operatori e per coloro che, a vario livello, operano all'interno dell'immobile apposita polizza assicurativa contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse, esonerando il Concedente da qualsiasi responsabilità per il danno o incidenti, che anche in itinere, dovessero verificarsi a seguito di espletamento delle attività.

#### **Art. 11 – Garanzia**

1. L'Ente Attuatore Partner deve prestare una cauzione del valore di € 4.000,00, da confermarsi annualmente, nelle forme e con le modalità prevista dall'articolo 117 del Codice dei contratti pubblici, che potrà essere costituita sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti all'elenco speciale di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 385/1993, autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
2. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni della convenzione e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. La garanzia, inoltre, garantirà il Comune anche per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali; il Comune avrà diritto a rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle stesse, fatti salvi eventuali diritti di risarcimento.
3. Qualora, per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, l'ammontare della garanzia dovesse ridursi, il Comune potrà richiedere il reintegro della stessa per una somma di pari importo.
4. Lo svincolo della polizza/fideiussione sarà effettuato mediante restituzione del documento, da parte del Comune garantito, recante annotazione di svincolo, ovvero con dichiarazione

rilasciata dal Comune stesso, che liberi il fideiussore da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata.

#### **Art. 12 – Risoluzione e recesso**

1. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile, in quanto applicabili alla presente, l'Amministrazione Comunale potrà risolvere la convenzione in ogni momento, previa diffida scritta e motivata, per grave inadempienza degli impegni assunti.
2. Eventuali contestazioni e/o osservazioni relative a inadempimenti devono essere comunicate dal Comune per iscritto tramite PEC, fissando un termine entro il quale l'Ente Attuatore Partner ha facoltà di presentare eventuali controdeduzioni e/o adottare i provvedimenti necessari a ottemperare ai propri obblighi.
3. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono clausole risolutive espresse, le seguenti ipotesi:
  - affidamento o cessione a terzi di gestione degli spazi senza autorizzazione del Comune;
  - utilizzo dell'immobile per fini diversi rispetto a quelli previsti;
  - interruzione non motivata delle attività;
  - difformità sostanziale nella realizzazione degli interventi, secondo quanto previsto nel progetto definitivo;
  - grave compromissione delle condizioni igienico-sanitarie o di sicurezza dei locali;
  - reiterate inadempienze e/o negligenze, compresa la responsabilità, dolosa o colposa, a carico dell'Ente Attuatore Partner per danni e/o furti ai beni del Comune;
  - sopravvenuta incapacità o divieto a contrarre con la pubblica amministrazione;
  - cancellazione dell'Ente Attuatore Partner dal "Registro Unico Nazionale del Terzo Settore";
  - qualora l'Ente Attuatore Partner si rendesse colpevole di frode;
  - apertura di una procedura concorsuale o di fallimento a carico dell'Ente Attuatore Partner;
  - messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività da parte dell'Ente Attuatore Partner;
  - violazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché violazione della disciplina in materia di contratti di lavoro e del CCNL applicabile.
4. Nelle ipotesi sopraindicate la convenzione può essere risolta di diritto con effetto immediato, a seguito della dichiarazione dell'Amministrazione Comunale in forma di lettera raccomandata A/R o PEC di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

5. Nel caso di sopravvenienze normative o autorizzative o qualora nel corso di svolgimento delle attività progettuali intervengano fatti o provvedimenti che modifichino sostanzialmente la situazione esistente alla stipula della presente convenzione oppure che ne rendano oggettivamente impossibile la conduzione a termine o per mutate esigenze organizzative o per motivi di interesse pubblico che abbiano incidenza sull'espletamento delle attività progettuali o che rendano inopportuna la prosecuzione del rapporto convenzionale, l'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, ha diritto di recedere unilateralmente dalla presente convenzione, in tutto o in parte ed in qualunque momento e stato di esecuzione, dandone comunicazione scritta all'Ente Attuatore Partner. Il recesso ha effetto dal trentesimo giorno solare dalla data di ricevimento di tale comunicazione o dal giorno nella stessa indicato nel caso di impossibilità di rispettare tale preavviso.
6. La presente convenzione può inoltre essere sciolta in qualunque momento per mutuo consenso di tutte le parti manifestato e sottoscritto, senza alcun onere per le stesse parti.
7. Dalla data di efficacia del recesso o di mutuo consenso allo scioglimento, l'Ente Partner si impegna ad assicurare che tale cessazione non comporti alcun danno al Comune di Collegno, tendendolo in tal senso indenne e ponendo in essere ogni attività necessaria in tal senso.
8. L'Ente Attuatore Partner ha la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto con un preavviso di 6 (sei) mesi, da inoltrare con raccomandata A/R o PEC.
9. Per esigenze di interesse pubblico il Comune può recedere dalla presente convenzione previa comunicazione scritta all'Ente Attuatore Partner con preavviso minimo di 3 mesi. Resta esclusa qualsiasi pretesa risarcitoria o indennitaria da parte del Concessionario che si obbliga alla riconsegna dell'Immobile entro il termine indicato nella comunicazione di recesso.

### **Art. 13 – Trattamento dei dati personali**

1. L'Ente Attuatore Partner acconsente che i dati personali resi per la sottoscrizione della presente convenzione e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari durante il presente rapporto siano trattati ai sensi del vigente GDPR Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 e ss.mm.ii.
2. L'Ente Attuatore Partner prende atto dei diritti e delle condizioni che conseguono alla disciplina della vigente normativa e si obbliga al trattamento dei dati di cui entra legittimamente in possesso a qualunque titolo, per i soli fini dettati nella presente convenzione e limitatamente al periodo di vigenza della stessa, esclusa ogni altra finalità, impegnandosi altresì alla distruzione delle banche dati non più utili per le finalità proposte.

3. Ai sensi della vigente disciplina di settore, il Partner assumerà la qualifica di responsabile del trattamento per i dati trattati in esecuzione della presente convenzione, la cui titolarità resta in capo al Comune di Collegno. La sottoscrizione della convenzione potrà pertanto essere subordinata alla formalizzazione di un “Atto di nomina a responsabile esterno del trattamento dei dati”.

#### **Art. 14 – Riapertura della co-progettazione e revisione della convenzione**

1. Il Comune si riserva in qualsiasi momento di richiedere all’Ente Attuatore Partner la riapertura del tavolo di co-progettazione per procedere all’integrazione e alla diversificazione delle tipologie di attività, alla luce di modifiche che si rendessero necessarie o dell’emergere di nuove circostanze.
2. Con la sottoscrizione della presente convenzione l’Ente Attuatore Partner accetta espressamente di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall’Amministrazione Comunale purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto della convenzione e non comportino prestazioni eccessivamente onerose che alterino in modo sostanziale l’equilibrio economico originario.
3. Nessuna variazione o modifica alla convenzione potrà essere introdotta dall’Ente Attuatore Partner se non sia stata concordata espressamente con il Comune.
4. Ogni qualvolta venga riattivato il Tavolo di co-progettazione, la presente convenzione si ritiene automaticamente modificata, in ragione ed esclusivamente secondo quanto definito e concordato al termine del Tavolo succitato. A tal fine saranno sottoscritte apposite appendici alla presente convenzione.
5. Qualora nel corso della co-progettazione emergessero eventuali nuovi ambiti di intervento, con riferimento a ulteriori e diversi immobili comunali adibiti a progetti di housing, in seguito all’evidenza di nuovi bisogni o nuove risorse disponibili, che comportino una variazione di budget complessivo, si potrà addivenire alla modifica condivisa delle proposte progettuali e conseguentemente della convenzione stipulata tra il soggetto partner e il Comune di Collegno.

#### **Art. 15 – Controversie**

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere sono devolute alla competenza esclusiva del Tribunale di Torino. È espressamente esclusa la competenza arbitrale. Per ogni controversia è competente il Foro di Torino.

#### **Art. 16 – Registrazione**

1. La presente convenzione sarà sottoposta a registrazione, qualora dovuta, con oneri e spese a carico dell'Ente Attuatore Partner, ai sensi del D.P.R. 131/1986.
2. Per quanto non previsto nella presente convenzione, si applicano le norme del Codice Civile, nonché quelle vigenti per la pubblica amministrazione nelle materie analoghe.

#### **Art. 17 – Allegati**

1. Sono da considerarsi quale parte integrante e sostanziale della presente convenzione i seguenti documenti:
  - progetto definitivo (All. A);
  - planimetria (All. B);